



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Taranto – giudice dott.ssa Rossella Di Todaro - ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 20.000284 R.G. anno 2012 Affari Civili Contenziosi promossa da:

**[REDACTED]**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e difeso dagli avv.ti G. IUSPA e A. TANZA;

-opponente-

**CONTRO**

**BANCO di NAPOLI S.P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e difeso dall'

**[REDACTED]**,

-opposto-

**Oggetto:** "SALDO CONTO CORRENTE BANCARIO".

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato alla controparte in data 28/5/2012 la ditta in epigrafe indicata esponeva di aver intrattenuto con la banca convenuta un rapporto di conto corrente n. 27/3199(numerato prima con 27/537 e poi 27/2422) acceso con contratto stipulato il 13/4/89 e proseguito ininterrottamente, sebbene abbia ricevuto nel tempo diverse numerazioni, fino al 27/1/2011, quando si è chiuso con un saldo pari a 0, nonché i collegati conti n. 60/16 e 60/19 chiusi in data 9/8/2001; essa con il presente giudizio intendeva far valere la nullità parziale del contratto intercorso tra le parti per l'apposizione di clausole nulle e illegittime, quali la determinazione del tasso di interesse con rinvio agli usi piazza, la capitalizzazione trimestrale degli interessi solo in favore della banca, la nullità della commissione di massimo scoperto pattuito e dei cd giorni di valuta. Tanto premesso, chiedeva al giudice adito di rideterminare il saldo reale del conto corrente principale n. 27/3199, con gli allegati conti n. 60/16 e 60/19 condannando la banca a restituire all'attore quanto indebitamente pagato in adempimento delle clausole nulle.



La banca, costituendosi, affermava la legittimità dell'agire della banca e la correttezza del calcolo del saldo, chiedendo il rigetto della domanda attorea, anche in virtù della prescrizione dell'eventuale diritto di ripetizione del cliente.

Innanzitutto deve rilevarsi che non è maturata alcuna prescrizione in ordine alla richiesta di rideterminazione del saldo del conto ed eventuale condanna della banca opposta atteso che, per orientamento della giurisprudenza cui questo giudice aderisce, la prescrizione decorre nel caso di specie dalla chiusura del conto. Infatti *“L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". Tutte le volte in cui i versamenti in conto non superino il passivo ed in particolare il limite dell'affidamento concesso al cliente si tratterà di atti ripristinatori della provvista, della quale il correntista può ancora continuare a godere, e non di pagamenti. In questi casi il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente, a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi”<sup>1</sup>.*

La natura solutoria o ripristinatoria dei singoli versamenti deve essere specificata da chi eccepisce la prescrizione, ossia nel caso di specie la banca convenuta era onerata, nel sollevare l'eccezione, di indicare e distinguere i versamenti di natura solutoria da quelli aventi natura ripristinatoria. In mancanza di allegazione e prova in ordine all'esistenza di versamenti solutori, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto, perché i versamenti vanno considerati ripristinatori.

Le contestazioni sollevate dall'attrice sono fondate e supportate dalla ormai consolidata giurisprudenza in materia.

Dalla lettura del contratto di accensione del conto corrente n. 27/3199, allegato dall'attrice, si evince chiaramente che il tasso di interesse a debito per il correntista non era determinato ma la sua

<sup>1</sup> Cass. sez Unite, sent. n. 24418/2010



determinazione era rimessa ai cd usi piazza. È indubbio, poi, che la banca applicasse la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in base ad un uso invalso presso gli istituti di credito e risultante, peraltro, dagli estratti conto allegati.

Ebbene, è consolidato l'orientamento secondo cui *“in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può, quindi, giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, circostanza che non ricorre nel caso di specie (ex plurimis Cass. 4094/05; 870/06; 4490/02; 13823/02; 9465/00)”*.

Tale clausola è perciò nulla e, integrata la clausola con la norma di legge di cui all'art 1284c.c.(in virtù della cd sostituzione automatica di clausole nulle), si applicano solo gli interessi legali(art 1419, 2° comma, c.c.). Non si applicano, invece, i tassi ex art. 5, lettera a), legge 154/92 (trasfuso nell'art. 117, comma 7, lettera a, decreto legislativo n. 385 del 01.09.1993), perché riferiti dal legislatore solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore.

La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso di interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge richiesto dall'art. 1284 c.c. I documenti prodotti dalla banca sono, invero, mere comunicazioni e non recano la sottoscrizione del correntista, non potendo ritenersi quindi atti contrattuali. Si sostiene all'uopo che *“del tutto inconferente è la comunicazione delle variazioni del tasso con gli estratti del conto corrente, giacché la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, al punto che non può essere individuato successivamente (Cass. 6247-1998), tanto più quando non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portata alla conoscenza dell'altra, attraverso documenti che hanno il fine esclusivo di fornire la informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e*



*non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso”<sup>2</sup>*

Quanto all’altra contestazione sollevata, si rileva che *“in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l’efficacia - fino all’entrata in vigore della delibera CICR di cui al medesimo art. 25, comma 2 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore. Le stesse, pertanto, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 cod. civ., perchè basate su un uso negoziale, anzichè su un uso normativo, mancando di quest’ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell’ordinamento giuridico. Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perchè non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell’esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l’esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poichè, diversamente, si determinerebbe la consolidazione "medio tempore" di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l’avrebbero creata. (Cass. sez. un. 21095/04; Cass. 19822/05; Cass. 10599/05; Cass. 2101/05; Cass. 10376/05; Cass. 6514/07; Cass. 15218/07)”<sup>3</sup>*

La clausola è nulla, pertanto e non è dovuta alcuna capitalizzazione.

Insomma, nel caso di specie, è ininfluenza che la banca possa essersi successivamente adeguata ai sensi del disposto dell’art 7 secondo comma delibera CICR del 9/2/2000, semplicemente comunicandolo al cliente e pubblicando l’adeguamento sulla Gazzetta Ufficiale; infatti con la sentenza della Corte Costituzionale, intervenuta il successivo 17 ottobre ’00 è stata dichiarata l’illegittimità del 3 comma dell’art. 25 D. Lgs. 342/99 e conseguentemente è venuto meno il presupposto legittimante l’art. 7 della Delibera CICR 9/2/00, finalizzato a disciplinare i rapporti in

<sup>2</sup> Cass civ sez I, sent. N.1287/2002

<sup>3</sup> Cassazione civile, sez. I 25/11/2010 n. 23974



essere al momento dell'entrata in vigore della Delibera stessa. Né il 2 comma dell'art. 25 ha conferito al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti validanti la sorte delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente.

Di riflesso, per i rapporti precedenti, si rendeva necessario che le nuove clausole di capitalizzazione fossero oggetto di approvazione scritta del cliente, risultando illegittimo l'adeguamento in via generale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e comunicato per iscritto alla clientela. Nel caso di specie nessun consenso scritto del cliente è stato acquisito dalla banca dopo la delibera Cicr, ragion per cui l'eventuale adeguamento alla condizione di reciprocità non vale a salvare la capitalizzazione trimestrale degli interessi, che resta illegittima fino alla fine del rapporto, in quanto non pattuita.

Una volta stabilita la debenza del solo interesse legale per tutta la durata del rapporto, senza alcuna capitalizzazione, non è necessario approfondire se il tasso praticato dalla banca abbia mai sfiorato il tasso soglia cui rinvia la normativa antiusura (L. 108/96), anche perché l'applicazione del tasso legale è più favorevole rispetto all'applicazione del tasso soglia prevista in tema di usura sopravvenuta. Non può configurarsi poi in ogni caso una usura originaria, posto che il contratto in questione è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge antiusura.

Non è dovuta poi la commissione di massimo scoperto, in quanto non pattuita in contratto né accettata dal cliente né determinata ab origine. Per giurisprudenza consolidata, "la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, perché sia valida, debba rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente (Tribunale Novara 16 luglio 2010 n. 774, in *JurisData*; Tribunale Teramo 18 gennaio 2010 n. 84, in *Giurisprudenza locale - Abruzzo* 2010; Tribunale Busto Arsizio 9 dicembre 2009, in *Foro It.* 2010, 2, I, 672; Tribunale Monza 14 ottobre 2008 n. 2755, in *JurisData*; Tribunale Vibo Valentia 28 settembre 2005, in *Corti calabresi (Le)* 2007, 1, II, 216; Tribunale Torino 23 luglio 2003, in *Giur. merito* 2004, 283); più in particolare, è stato sancito dalla giurisprudenza, che la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità (Tribunale di Parma, 23 marzo 2010, in *IlCaso.it*, I, 2273; Trib. Busto Arsizio 9.12.2009 cit.; Tribunale di Biella, 23 luglio 2009, in *IlCaso.it*, I, 2367; Tribunale Cassino 10 giugno 2008 n. 402 in *Guida al diritto* 2008, 39, 78; Tribunale Genova sez. VI 18 ottobre 2006, in *Foro Padano*, 2007, 3-4, I, 493; Tribunale Monza 12 dicembre 2005, in *Banca Borsa Tit. Cred.* 2007, 2, II, 204). La soluzione è assolutamente condivisibile perché costituisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, determinabile.

Analogamente non risultano pattuiti i giorni di valuta e conseguentemente non possono essere riconosciuti.



In applicazione di tali criteri, ossia applicando il solo tasso legale ed eliminando ogni capitalizzazione di interessi ed eliminando, altresì, la cms e i giorni di valuta, il ctu ha ricalcolato il saldo finale credito del conto corrente individuando un saldo a credito della correntista di € 287.425,30 relativamente al c/c n. 27/3199 alla data della chiusura del 27/1/2011.

In ordine al c/c n. 60/16 il ctu non ha rinvenuto documentazione e dunque nessun ricalcolo del saldo ha potuto effettuare. In ordine al c/c n. 60/19 aperto nel giugno 2000 e chiuso il 9/8/2000 il ctu ha ricalcolato il saldo, posto che non vi era pattuizione di interesse, né di cms e giorni di valuta, né pattuizione di reciprocità nella capitalizzazione trimestrale, applicando non l'interesse legale ma il tasso di cui previsto dall'art 117 T.U.B. Infatti, ai sensi dell'art 4 L 154/92, come sostituito dall'art 117 D.Lvo 385/93 comma 4 "I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora" e comma 6 "Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", comma 7 "In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione".

Nel caso di specie, dunque, la mancata predeterminazione degli interessi a credito e a debito nel contratto di apertura del conto importa la nullità parziale del contratto e, ai sensi dell'art 1419, 2° comma e art 117 comma 7 l.c. l'inserimento della clausola legale mediante applicazione, per tutta la durata del rapporto, del tasso di cui al comma 7, lettera a), l.c.

In conclusione il ctu ha individuato in misura pari ad € 6389,83 il saldo attivo relativamente al c/c n. 60/19 alla data della chiusura del 9/8/2001.

Conseguentemente la banca deve essere condannata a versare in favore dell'attrice le suddette somme, oltre interessi legali e maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria dalla chiusura del conto e fino al soddisfo. In particolare, devono riconoscersi al creditore, in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite<sup>4</sup>, oltre agli interessi legali, e a titolo di maggior danno, ex art. 1224 c.c., comma 2, la somma corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore). Tale maggior danno può

<sup>4</sup> Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 19499/2008



essere riconosciuto al creditore indipendentemente dalla prova di uno specifico danno e salva la prova contraria, da offrirsi dal debitore, che esso è inferiore o inesistente. Il creditore non ha offerto, peraltro, la prova di aver subito un danno superiore. A tal fine, secondo la Suprema Corte, avrebbe dovuto produrre “documentazione dalla quale si evinca che, durante la mora del debitore, egli aveva fatto ricorso al credito bancario (con saggio di interesse passivo oggi attestantesi, a quanto consta, sull'Euribor maggiorato tra circa 0,20 e 2,5 punti) o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità, con la dimostrazione dei relativi costi; e sempre che, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia effettivamente presumibile che il ricorso al credito esterno sia stato conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo avrebbe comportato la destinazione della somma alla parziale estinzione del debito assunto verso il finanziatore (si incoraggerebbe altrimenti il possibile ricorso strumentale al credito bancario in funzione probatoria dell'entità del danno nel successivo giudizio di adempimento e risarcimento). Se invece sia domandato un risarcimento del danno correlato all'utilità marginale netta dell'impresa durante la mora, perché il maggior danno possa essere rapportato ai mancati utili sarà necessario che il creditore imprenditore produca il bilancio contenente il conto economico (se tenuto a redigerlo) ovvero altre idonee scritture contabili; e sempre che, in relazione all'importo dovutogli e con riguardo al tipo ed al rilievo economico dell'attività stessa, sia effettivamente presumibile che la somma di cui era creditore sarebbe stata impiegata nell'impresa con il medesimo risultato utile”.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede :

a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, accertata la sussistenza di un saldo attivo favorevole al correntista alla data di chiusura dei conti n. 27/3199 e 60/19, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore, per il titolo di cui in motivazione, delle somme a saldo rispettivamente di € 287.425,30 e di € 6389,83, oltre interessi legali e maggior danno, come spiegato in motivazione.

c) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 468,64 per esborsi e € 8000,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario. Pone a suo carico il costo della ctu già liquidata.

Taranto, 23/1/2017

IL GIUDICE  
*Rossella Di Todaro*

